



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 156 – 21 MAGGIO 2021**

Riunione del giorno 12 maggio 2021

**75.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA  
TESSERATA:**

**- Sig.ra Giorgia MAZZI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni     Componente relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

*Sig.ra Giorgia Mazzi, per avere, in violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2019/20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, omesso di aderire all'invito del sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica.*

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta Giorgia Mazzi per l'udienza del 12 maggio 2021, in modalità videoconferenza, nella quale comparivano: il procuratore federale, Avv. Giuseppe Militerni, il quale illustrava l'atto di deferimento concludendo per l'applicazione di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata; l'atleta sig.ra Giorgia Mazzi ed il proprio legale nominato Avv. Sara Caleo, la quale si riportava alla memoria difensiva versata in atti e concludeva per il non luogo a sanzione.



All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 30.10.2020, a mezzo del quale il sodalizio ASD Nuova Robur Massa segnalava alla Procura Federale la condotta antiregolamentare di alcune atlete, tra le quali appunto l'odierna incolpata, accusate di non avere aderito all'invito della società di sottoporsi alla visita medica necessaria al fine del rilascio della certificazione di idoneità fisica alla pratica della pallavolo.

A seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale, l'Avv. Sara Caleo – in forza del mandato rilasciatole dall'incolpata – faceva pervenire una memoria difensiva nella quale, ribadendosi quanto già comunicato dall'atleta nella fase dinanzi alla procura, si evidenziava che la mancata ottemperanza all'invito rivolto dal sodalizio era dovuta alla convinzione in capo all'atleta di non essere più tesserata e pertanto non tenuta all'incombente. Sostiene il difensore che tale convinzione fosse più che legittima in quanto l'atleta non aveva più praticato la pallavolo dal giugno 2019 – anche in ragione di documentate esigenze di studio e comprovate problematiche di salute - e non poteva essere stata tesserata per la stagione 2019/20 in quanto non coperta dalla necessaria certificazione medica di idoneità. Ne sarebbe pertanto conseguito, secondo la tesi del difensore, lo scioglimento del vincolo *“per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale”* (art. 10 ter comma 6 lett. d Statuto Fipav).

Ritiene il Tribunale che dette eccezioni non possano essere condivise e che le stesse comunque non abbiano efficacia scriminante in quanto l'atleta, contrariamente a quanto dalla stessa presupposto, risultava invece essere tesserata con il sodalizio esponente.

Che detto tesseramento fosse poi scaturito da procedure irregolari o in assenza dei necessari requisiti, è questione meramente presunta, comunque estranea all'oggetto del presente procedimento e sottratta alla competenza di questo Tribunale.

La sussistenza del tesseramento comporta il persistere in capo all'atleta di tutti gli oneri connessi, tra i quali sicuramente rientra anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.



Ne consegue che la volontà dell'atleta di non voler più praticare lo sport della pallavolo, così come l'errata convinzione di non essere più tesserata, non possono assolutamente assurgere a scriminanti dell'illecito contestato ed accertato.

Per altro verso, nella determinazione della sanzione, ritiene il Tribunale che le residue eccezioni sollevate dalla difesa dell'incolpata, con riferimento all'interruzione dell'attività sportiva agonistica, alle condizioni di salute ed agli impegni universitari, siano valutabili quali circostanze attenuanti, deponendo a favore della più che verosimile buona fede dell'atleta.

### **PQM**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Giorgia Mazzi, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno).

Roma, 21 Maggio 2021.

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 maggio 2021